

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3177

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

E DAL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1988, n. 412, recante elevazione dei limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno 1988

Presentato il 26 settembre 1988

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 11 marzo 1988, n. 79, recante approvazione del bilancio per l'anno finanziario 1988, ha fissato in 30.000 miliardi di lire il limite massimo di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed a 240.000 miliardi di lire il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.

La successiva legge di assestamento del bilancio 1° agosto 1988, n. 348, ha elevato tali limiti rispettivamente a 35.000 e 245.000 miliardi di lire, considerato che si stava delineando sul mercato la tendenza ad uno spostamento delle preferenze degli operatori verso titoli pubblici a breve termine.

Nei mesi di luglio e agosto la propensione degli operatori per i titoli a breve termine si è accentuata, tanto che il disa-

vanzo nei mesi in questione è stato coperto per oltre il 50 per cento con emissioni di buoni ordinari del Tesoro, che hanno ridotto ad appena 7.300 miliardi di lire il limite netto disponibile a fine agosto.

Poiché, pertanto, per i prossimi mesi vanno tenute presenti le possibili difficoltà di collocamento di titoli a medio e lungo termine e quindi la conseguente necessità di fare ricorso ad emissioni di titoli a breve per la copertura dei relativi disavanzi mensili, ragioni prudenziali inducono il Governo ad ampliare i limiti introdotti dalla citata legge di assestamento.

Si è predisposto, quindi, l'unito decreto-legge che viene sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 settembre 1988, n. 412, recante elevazione dei limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 23 settembre 1988, n. 412, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 1988.

Elevazione dei limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di elevare i limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del tesoro per l'anno 1988, considerate le attuali tendenze dei mercati monetari e finanziari in Italia ed all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro;

EMANA
il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1988, n. 79, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1988, n. 348, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« 8. Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'anno finanziario 1988, è stabilito in lire 55.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 265.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1988.

COSSIGA

DE MITA — AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.